

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, TRIVA, TORTORELLA,
SANGUINETI, SPAGNOLI, COLONNA, SERRI, CUFFARO,
GUALANDI, CONTI, CARMENO, CARUSO, CIAI TRIVELLI
ANNA MARIA, DA PRATO, FAENZI, MOLINERI ROSALBA,
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, QUERCIOLI, RAF-
FAELLI EDMONDO**

Presentata il 22 gennaio 1980

Ordinamento del teatro di prosa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si colloca in una situazione in cui molteplici e articolate sono le realtà maturate nel mondo teatrale, nonostante la perdurante mancanza di una organica e razionale legge di riforma. Questi ultimi e più recenti anni, infatti, testimoniano un'ulteriore crescita del teatro italiano: crescita di pubblico, sviluppo sia in quantità sia in qualità delle attività teatrali grazie, in particolare, all'accresciuto impegno di numerose autonomie locali, aumento numerico delle località in cui si recita, crescita di formazioni teatrali.

Nel 1977 e nel 1978, secondo i dati resi noti dalla SIAE, il pubblico del teatro di prosa è ancora aumentato, passando da 7,9 a 9,1 milioni di spettatori. Il

teatro è dunque in continuo sviluppo, così come lo è la musica, la stessa danza, mentre il cinema segna preoccupanti battute di regresso, a tutto vantaggio della televisione. Ed è questo un aumento di domanda che in particolare interessa larghe masse giovanili, nel complesso non facilmente quantificabili in quanto i giovani non frequentano le sole sale tradizionali ma anche luoghi ed iniziative del tutto nuove, come ad esempio le « estati » di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, festivals, seminari, lezioni, corsi e conferenze sul teatro e sulla musica, sempre più frequenti in molte città del nostro paese.

Il teatro di prosa si configura dunque, tra l'altro, come mezzo, occasione, polo di possibile aggregazione di parte non in-

significante della realtà giovanile che nella gran parte tende sempre più a considerare in particolare le attività teatrali, come quelle musicali e di danza non soltanto quale spettacolo a cui assistere, ma anche e forse soprattutto come mezzo e modo di espressione e di comunicazione di cui impadronirsi e da utilizzare per una più completa acquisizione delle proprie capacità espressive e conoscitive. Ma se è pur vero tutto questo, è però altrettanto certo che profondi permangono gli squilibri in campo culturale e quindi nello stesso settore dello spettacolo tra nord e sud del paese. Basti considerare, a questo proposito, che la spesa *pro capite* nel nord è di circa 24.387 lire contro le 13.138 lire circa del sud (quasi la metà); così come rimangono gravi le diversificazioni tra le città grandi e medie, da una parte, e i piccoli centri e la campagna, dall'altra: nei comuni con oltre 100.000 abitanti la spesa individuale è di circa 29.367 lire, mentre in quelli con meno di 100.000 abitanti (in cui risiede il 71,5 per cento della popolazione italiana) si spendono soltanto 16.540 lire circa.

Non si può non denunciare, anche a questo riguardo, le responsabilità dei governi, che finora si sono succeduti, i quali hanno inteso operare, anche in campo culturale, scelte che sono state sempre funzionali all'attuale modello di sviluppo, in profonda crisi, come tutti sappiamo, il quale ha troppo spesso mortificato valori ideali in nome di un consumismo più vieto e più sfrenato e che ha altresì molto spesso creato le condizioni per il mantenimento anche di arretratezze culturali nelle zone più emarginate e povere del paese. Governi che, di fatto, fino ad oggi hanno espresso e sintetizzato nel campo della cultura e quindi dello stesso spettacolo una precisa scelta politica: cioè a dire, il rifiuto di un'organica politica di programmazione degli interventi e dei finanziamenti e l'opzione invece, per la logica delle sovvenzioni e delle mance, con l'intento ed il fine di poter mantenere le manifestazioni del pensiero e la cultura più in generale così come il teatro di prosa, in particolare, in una gora periferica

e sfumata e tale da renderli il più possibile estranei ai processi di trasformazione della società e nello stesso tempo continuamente ricattabili per « fame e bisogno ».

Una scelta politica, dunque, che in particolare per il teatro consente anche di conservare il controllo pressoché assoluto della produzione teatrale, di favorire l'attuale mercato e di perpetuare, attraverso la mortificazione della stessa ricerca, vecchi contenuti e stanchi moduli espressivi. Una politica governativa che non a caso è a tutt'oggi fortemente inadempiente rispetto alle stesse scadenze, pur previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per le riforme del settore dello spettacolo e che continua infatti a preferire l'emanazione di legghine-tampone di carattere finanziario, che in quanto tali sono parziali, limitate, insufficienti e nella buona parte, inoltre, anche non tempestive, rispetto alle impellenti e vitali urgenze del teatro italiano. Legghine le quali, tra l'altro, non servono, di certo, per affrontare le potenzialità e le esigenze di trasformazione del nostro teatro, ma se mai, servono a preservare lo *status quo* e comunque male ed in modo distorto: in assenza, infatti, di una seria e organica politica di programmazione degli interventi e della spesa, il mondo teatrale è costretto forzatamente alla precarietà operativa, s'incrementa facilmente la pratica clientelare, la logica corporativa e tante altre spinte negative che non certo giovano, né fanno l'interesse di quel bisogno di sapere, di cultura, di piacere teatrale, presente ed in aumento fra i cittadini italiani, bisogno ed esigenze fin'ora malamente soddisfatte o soddisfatte in maniera fortemente squilibrata. Va, dunque, quanto prima, conquistata la legge di riforma, oppure si può anche verificare il rischio di un ritorno indietro del teatro italiano. Teatro che, nonostante tutto, mantiene forti elementi di articolazione e di vivacità: crescono le formazioni teatrali, aumenta il numero degli spazi, grazie al recupero di varie sale abbandonate e alla conversione di numerose sale cinematografiche; sempre più si fa strada l'adozione nel mon-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

do teatrale di nuovi mezzi di comunicazione, di nuove tecnologie, che tra l'altro, suggeriscono in maniera assai evidente la adduzione del teatro di prosa al sistema delle comunicazioni di massa; sforzi generosi, che non si deve continuare a deludere, caratterizzano tanti operatori teatrali, i quali intendono collegarsi ad un nuovo pubblico e alle realtà più emarginate e meno acculturate del paese.

Non può, inoltre, essere sottaciuto il ruolo esercitato dalle autonomie locali per la crescita delle attività teatrali e per lo aumento della domanda di teatro; si è intensificato, infatti, l'impegno di numerose regioni ed enti locali che, nonostante i limiti e le difficoltà derivanti alla loro azione dalla mancanza di normative di riferimento nazionale, hanno tuttavia ugualmente operato cogliendo ed interpretando lo spirito del decreto 24 luglio 1977, n. 616. Hanno così, in gran parte, promosso ed attuato iniziative interessanti sia sotto il profilo della quantità, sia della qualità; hanno dato vita, nel complesso, ad esperienze nuove e positive, non solo sul piano della distribuzione, ma anche su quello della produzione e sull'organizzazione di varie strutture di servizio per il decentramento culturale e teatrale nei territori. E sono riusciti ad esprimere, anche in buona misura, una capacità progettuale che, tra l'altro, costituisce una netta e chiara smentita nei confronti di quanti, volendo opporsi, in una visione strettamente accentratrice, al diritto delle autonomie locali di impostare una politica di programmazione culturale, sostengono la scarsa competenza nel progettare da parte delle realtà territoriali e decentrate.

Ma l'iniziativa autonomistica si è concretizzata, per quanto riguarda numerose regioni, anche sul versante di una produzione legislativa che, prendendo spunto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, intende affrontare le questioni culturali collegate al settore dello spettacolo. Specie di recente, inoltre, l'attività normativa di alcune regioni si è altresì indirizzata verso provvedimenti specifici che delineano e precisano veri e propri interventi di set-

tore. Buona parte di questi provvedimenti, nell'assenza di un quadro normativo nazionale in cui si definiscano compiti e funzioni, si configurano, spesso, come leggi di intervento e di disciplina finanziaria, ma è pur vero che vengono per lo più inseriti anche significativi criteri d'orientamento, di indirizzo e di finalità programatorie. La realtà in atto da parte di ormai sempre più numerose autonomie locali nello stesso settore teatrale è dunque assai significativa e costituisce indubbiamente un dato di fatto da cui crediamo che una legge di riforma del teatro di prosa non possa prescindere.

Nella nostra proposta di legge, infatti, prendiamo seriamente in considerazione le diverse esperienze maturate dalle autonomie locali in campo teatrale, così come tutto ciò che si è andato sviluppando ed articolando nel teatro italiano. Una proposta, però, che non intende fotografare soltanto l'esistente, né tantomeno azzerarlo, ma consolidare, in particolare quanto di valido già si presenta e si manifesta nello scenario teatrale, creando nel contempo le condizioni per sviluppare il nuovo, per favorire e stimolare tutte le potenzialità di crescita e di progressivo cambiamento, che tra l'altro, sono anche esigenze sentite da tanta parte del teatro italiano. Ed in questo senso, dunque, il nostro progetto si configura come una proposta « a maglie larghe »: non intendiamo, infatti, creare « griglie » che « imbrigliano » e « costringono », non proponiamo modelli-tipo; crediamo, infatti, che tutto il teatro italiano possa e debba, a pieno, svilupparsi nella più completa libertà e autonomia di contenuti, di linguaggi e di metodi.

Se è, dunque, questa una precisa caratteristica della presente proposta, intendiamo sottolineare altri momenti ed elementi che la caratterizzano.

In primo luogo, per quanto concerne l'impianto istituzionale, abbiamo teso a realizzare, per il riordino del settore, una ricomposizione dialettica dei vari momenti e livelli dell'assetto statale, di quello Stato-Ordinamento così come è prefigurato nel decreto del Presidente della Repubblica 24

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

luglio 1977, n. 616, e cioè a dire un'articolazione dinamica tra momento centrale e momento decentrato, in cui si attui in forma piena la valorizzazione delle autonomie locali alle quali non può essere né sottratto, né limitato il diritto della completa programmazione in ogni aspetto della vita teatrale. Ecco perché, dunque, precisando le funzioni e i compiti dello Stato (come momento centrale), delle regioni, dei comuni e dell'ente intermedio, abbiamo affermato accanto alla necessaria programmazione nazionale, l'altrettanto indispensabile programmazione regionale che deve poter essere piena e compiuta e che sappia realizzarsi con la partecipazione degli enti locali, delle formazioni teatrali sia pubbliche sia private, delle forze sociali dell'associazionismo culturale, della scuola, degli istituti di cultura.

Questa nostra proposta, inoltre, non intende essere minuziosamente descrittiva, ma piuttosto indicare scelte e linee d'indirizzo, d'orientamento, di volontà politica, così come crediamo che ogni legge di riforma debba fare. Un provvedimento legislativo, dunque, che per essere in ogni sua parte applicato, presuppone e comporta l'emanazione di altre leggi di attuazione da parte delle regioni, alle quali, non a caso, tra l'altro, la proposta indica per grandi linee, gli obiettivi e le finalità da raggiungere e da realizzare. Non abbiamo, infatti, inteso imporre norme prescrittive agli istituti regionali, proprio perché crediamo nell'importanza e nella necessità del rispetto della loro più completa autonomia per ricercare scelte, modi e forme di attuazione d'indirizzi generali.

Nella presente proposta, inoltre, intendiamo operare alcune precise scelte che riteniamo qualificanti quali, ad esempio, la valorizzazione data ai problemi della ricerca e dunque la necessità di conseguenti e adeguati finanziamenti, nonché la creazione di relativi « centri » che consentano ad essa di avere quel respiro e quella pregnanza che fino ad oggi è stata negata o comunque fortemente limitata e compressa. E comprendiamo bene, io credo, cosa può significare per la crescita

di tutto il teatro, lo sviluppo nella qualificazione del settore della ricerca.

Abbiamo inoltre cercato di introdurre elementi di inversione rispetto alla situazione attuale, prevedendo finanziamenti specifici e precisi alla produzione teatrale e all'esercizio. Crediamo, infatti, che la produzione teatrale debba essere sganciata dalla distribuzione, se si vuole davvero stimolare la ricerca di una diversa qualità non solo di moduli espressivi, ma anche di tematiche e contenuti. Sappiamo bene infatti cosa produce, in sostanza, il meccanismo perverso dei borderò: l'esaltazione cioè del prodotto commerciale; è dunque estremamente importante, se si vuole ricercare e sollecitare una nuova produzione segnata da una diversa qualità, l'affermare i criteri che possono contribuire ad operare modifiche profonde dell'attuale mercato teatrale.

Ci poniamo quindi nella proposta, si veda in particolare lo stesso articolo 5, anche il problema di un accrescimento della professionalità degli operatori attraverso programmi ed iniziative di formazione e di aggiornamento professionale a cui le regioni devono provvedere.

Nella parte, inoltre, del testo relativa all'obbligatorietà dei finanziamenti (si supera così la logica discrezionale della sovvenzione), prevediamo che oltre agli stanziamenti annuali del bilancio statale vi sia anche la certezza di somme da destinarsi per le attività teatrali sia nei bilanci regionali, che in quelli comunali. Per quanto riguarda in particolare l'intervento economico dello Stato, proponiamo che non meno del 70 per cento di esso dovrà essere ripartito fra le regioni.

Si è operata questa percentualizzazione che, d'altro canto, proprio per la stessa dizione prevista, non è da considerarsi come rigida e fermamente conchiusa, perché, tra l'altro, abbiamo tenuto presente la realtà e le caratteristiche del teatro italiano, che sono anche quelle di una grande articolazione e di una consistente mobilità, tanto è vero che, non a caso, abbiamo previsto tra i compiti riservati allo Stato, quello di disciplinare la concessione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di contributi, a favore di quelle eventuali formazioni teatrali le cui attività di ricerca e di produzione non siano ricomprese nei piani regionali. Sono, naturalmente anche queste, delle norme che vanno intese in un valore transitorio, come d'altro canto ogni legge nel suo complesso, in quanto una legge non è mai da considerarsi un fine ultimo, ma un mezzo per interpretare la realtà e per sollecitarne, anche processi di avanzamento.

I principali destinatari della maggior parte del finanziamento statale rimangono, comunque, le regioni, proprio per il ruolo che devono, a nostro parere, svolgere in questa materia e per la presenza fattiva nell'impegno di politica teatrale che devono poter far crescere e maturare sempre più e sempre meglio.

Intendiamo porre l'accento, per ultimo, su di un altro elemento propositivo del testo di riforma che consideriamo estremamente importante e cioè a dire il significativo collegamento che si prevede tra il teatro di prosa e le strutture della scuola d'ogni ordine e grado, nonché con gli stessi grandi strumenti di comunicazione di massa. Consideriamo, infatti, il teatro un mezzo di formazione sociale e individuale e come tale non può non essere messo in diretto contatto con questi due grandi momenti che tanto influiscono sulle coscienze e sulla formazione della personalità e che dovrebbero essi stessi potersi profondamente rinnova-

re, al fine di consentire sempre più e sempre meglio che grandi masse di cittadini e di giovani si avvicinino criticamente alla cultura e quindi alla stessa società. S'intende, dunque, aprire una processualità dinamica anche tra questi particolari momenti che riteniamo possono, tra l'altro, interfluenzarsi reciprocamente in positivo, sullo stesso piano del cambiamento e del rinnovamento, se in qualche modo si riesce ad innescare logiche nuove e più progressive.

Queste sono, dunque, in sintesi, alcune scelte portanti della presente proposta di legge per il riordinamento del teatro di prosa; riforma quanto mai urgente e necessaria, in quanto il teatro è uno strumento importante e significativo per la costruzione della coscienza critica dell'individuo. Qualcuno ha giustamente affermato che « il teatro misura la maturità culturale di un popolo, l'impegno delle classi dirigenti, in generale, ed in particolare nel settore della cultura ».

Conquistare, dunque, una legge che sia finalizzata a rinnovare e a trasformare nel segno sempre più progressivo il teatro italiano significa dare un contributo per la diffusione e lo sviluppo della cultura, significa impegnarsi per rendere sempre più coscienti e cosapevoli larghe masse di uomini, significa dare, anche attraverso questa via, un contributo importante per la salvaguardia ed il consolidamento della democrazia nel nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Repubblica considera il teatro un mezzo di espressione e comunicazione e come tale di formazione individuale e sociale della collettività. A tale scopo favorisce la ricerca e la produzione teatrale e promuove la diffusione del teatro in tutto il territorio nazionale garantendo la più ampia libertà di espressione artistica e di autonomia professionale.

Nelle zone ove esistono minoranze etniche e linguistiche la Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività teatrali nella lingua delle minoranze stesse.

ART. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, le regioni svolgono le funzioni ad esse attribuite dall'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e provvedono secondo il disposto dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, ad emanare norme per l'attuazione della presente legge.

ART. 3.

Le funzioni amministrative relative all'organizzazione, promozione e gestione delle attività teatrali, di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle riservate agli organismi centrali dello Stato e alle regioni, sono attribuite ai comuni che le esercitano, in forma singola o associata, nei modi e nelle forme previste dai successivi articoli.

ART. 4.

Le funzioni di programmazione e coordinamento nazionale delle attività teatrali

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spettano allo Stato. Sono riservati ai suoi organi centrali i seguenti compiti:

a) fissazione dei parametri e dei criteri per la ripartizione fra le regioni dello stanziamento di cui all'articolo 13, lettera a), tenendo presente la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività esistenti e di promuovere nuove attività al fine di realizzare una equilibrata diffusione del teatro di prosa in tutto il territorio nazionale;

b) la disciplina e la concessione, sentita la Commissione nazionale per la prosa di cui all'articolo 9, di contributi:

1) a formazioni teatrali per le attività di ricerca e la produzione di spettacoli non compresi nei piani regionali e di cui all'articolo 8;

2) all'Accademia nazionale d'arte drammatica;

3) ad enti pubblici o formazioni teatrali private per spettacoli all'estero con speciale riferimento alle zone di emigrazione;

4) a favore di rassegne, iniziative e convegni di interesse nazionale ed internazionale.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disciplinata da apposito regolamento predisposto dal Ministro del turismo e spettacolo, sentita la Commissione nazionale prosa di cui all'articolo 9, e approvato dal Consiglio dei ministri con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

È inoltre effettuata dagli organi centrali dello Stato la rilevazione dei dati e delle notizie riguardanti le attività del teatro di prosa, come pure la loro diffusione su scala nazionale.

ART. 5.

Spetta alle regioni, anche in riferimento a quanto disposto all'articolo 2, provvedere a:

1) elaborare, con la partecipazione degli enti locali e loro associazioni, della

scuola, degli operatori teatrali e dell'associazionismo culturale, i piani triennali di sviluppo del teatro di prosa ed i programmi annuali di attuazione;

2) regolamentare la concessione di contributi per le attività di ricerca e di produzione teatrale, come da successivo articolo 8;

3) coordinare, promuovendo associazioni regionali di enti locali, la distribuzione nella regione di spettacoli ed altre iniziative teatrali e favorire accordi per la loro circolazione interregionale e nazionale;

4) favorire, con finanziamenti destinati ai comuni e loro associazioni, l'esercizio pubblico nei teatri comunali o di altri enti pubblici o in sale private prese in affitto dai comuni. Disciplinare altresì la concessione dei contributi all'esercizio privato quando questo concorra alla programmazione regionale;

5) favorire, sostenere e promuovere le iniziative destinate all'utilizzazione del teatro come mezzo di espressione, di formazione e di animazione culturale in ogni ordine e grado della scuola;

6) incentivare le attività teatrali e di cultura teatrale di cooperative, circoli e altre forme associative territoriali o aziendali, nonché dei gruppi non professionali anche al fine di dotarli dei mezzi tecnici indispensabili per la realizzazione delle loro iniziative;

7) favorire programmi e iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori e tecnici teatrali;

8) favorire, sostenere e promuovere la creazione di centri di ricerca teatrale in piena autonomia di forme, linguaggi e metodi;

9) assicurare il massimo coordinamento fra i piani regionali di sviluppo delle attività teatrali e i programmi radiotelevisivi regionali.

È altresì compito delle regioni promuovere:

a) la più ampia partecipazione delle forze sociali e culturali alla gestione delle istituzioni teatrali;

b) il collegamento fra le università e la realtà teatrale del territorio anche al fine di favorire le attività di ricerca, di documentazione e di tutela del patrimonio teatrale e culturale popolare;

c) ogni iniziativa tendente alla conservazione del patrimonio edilizio teatrale, ed in particolare alla sistemazione ed agibilità delle sale pubbliche esistenti nonché al riscatto da parte degli enti locali delle sale teatrali concesse in uso a terzi. Le regioni devono anche promuovere la costruzione di strutture culturali polifunzionali, ed il recupero nonché la riqualificazione, ai fini della presente legge, di eventuali beni immobiliari di proprietà pubblica.

ART. 6.

Le regioni determinano con legge gli ambiti territoriali adeguati all'esercizio delle funzioni comunali per l'organizzazione e gestione delle attività teatrali.

Per le aree classificate metropolitane dalla nuova legge sull'ordinamento degli enti locali le regioni dettano norme particolari per il coordinamento delle attività teatrali da parte della provincia nella quale è compresa o con la quale si identifica la area metropolitana.

Le funzioni comunali di cui all'articolo 3 sono esercitate, negli ambiti territoriali di cui al primo comma.

ART. 7.

I comuni, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, assicurano la più ampia partecipazione degli operatori teatrali, delle forze culturali e sociali esistenti nel territorio, a tutte le fasi della programmazione e della gestione delle attività teatrali.

ART. 8.

La regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detta norme per la concessione di contributi a favore delle attività di cui all'articolo 5.

Le norme regionali, che devono ispirarsi al principio di assicurare una pluralità di soggetti, forme e metodi, disciplinano in particolare la concessione dei contributi ai comuni singoli o associati:

a) per i piani di attività teatrale rientranti nella programmazione regionale;

b) per la realizzazione e la gestione delle iniziative di ricerca e produzione teatrale, comprese quelle dei teatri stabili;

c) per la creazione e la gestione di centri di ricerca teatrale, per le loro attività di ricerca pura e applicata;

d) per la creazione e la gestione di centri di formazione teatrale;

e) per l'organizzazione di rassegne teatrali, convegni e altre iniziative di carattere teatrale;

f) per la gestione diretta dell'esercizio teatrale;

g) per l'esercizio teatrale privato, quando concorra alla programmazione teatrale prevista dai piani regionali.

Le norme regionali devono altresì prevedere i criteri per l'erogazione, da parte dei comuni singoli o associati, di contributi per le attività teatrali promosse da associazioni o gruppi privati operanti senza finalità di lucro.

ART. 9.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione nazionale per la prosa composta da:

1) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un sottosegretario delegato del suo dicastero, che la presiede;

2) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

3) un rappresentante del Ministero dei beni culturali;

4) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

5) un rappresentante designato da ciascuna delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale;

6) sei rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

7) sei rappresentanti delle categorie produttive teatrali;

8) sei esperti di cultura teatrale designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale e scelti tra critici di giornali nazionali e tra docenti di storia del teatro e discipline affini;

9) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo;

10) il presidente della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o un suo delegato scelto fra i membri del consiglio di amministrazione della stessa.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ove gli enti e le associazioni non provvedano entro 40 giorni dalla richiesta a designare i propri rappresentanti ed esperti, il Ministro provvede a nomine provvisorie aventi la durata di un anno.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni, non possono essere confermati più di una volta ed in caso di impedimento, per qualunque causa, o di dimissioni, sono sostituiti dagli enti o dalle organizzazioni che li hanno designati.

La Commissione delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti, un proprio regolamento e può organizzarsi in sottocommissioni. Delibera altresì con la

maggioranza dei presenti i pareri e le proposte.

Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria ad iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

ART. 10.

La Commissione nazionale per la prosa è organo consultivo del Governo per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4.

La Commissione nazionale per la prosa, in particolare, esprime pareri in ordine:

a) ai piani regionali di cui all'articolo 12;

b) all'entità dello stanziamento da iscriversi nel bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, lettera a);

c) ai parametri ed ai criteri per la ripartizione fra le regioni delle somme di cui alla lettera a) dell'articolo 13;

d) al piano annuale di attività dell'Ente teatrale italiano;

e) al piano annuale di attività dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

La Commissione esprime inoltre parere vincolante sul regolamento di cui all'articolo 4 ed esercita un suo potere di proposta:

1) sulle iniziative da assumere per assicurare il più organico collegamento fra le attività del teatro di prosa e le scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di utilizzare le metodologie teatrali per accrescere le capacità espressive dell'individuo;

2) sulle iniziative da assumere per assicurare un coordinamento tra le attività teatrali ed i programmi della RAI-TV;

3) sulle iniziative rivolte ad assicurare la circolazione delle esperienze di ricerca e di sperimentazione, lo sviluppo quantitativo delle attività di prosa, lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale teatrale, compreso quello dialettale e popolare;

4) su ogni altra attività rivolta a diffondere la cultura teatrale.

ART. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscono una Commissione regionale e rispettivamente provinciale per la prosa, costituita almeno per la metà da rappresentanti degli enti locali. La composizione della commissione deve ispirarsi ai criteri della massima competenza per la materia trattata e deve assicurare anche la presenza di rappresentanti dell'associazionismo culturale, delle organizzazioni sindacali dello spettacolo e di esperti teatrali.

La Commissione esprime pareri obbligatori sulle iniziative e sulle attività che le regioni promuovono in attuazione dell'articolo 5 della presente legge.

Il numero dei membri della Commissione regionale per la prosa, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente e per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal Consiglio regionale.

ART. 12.

Le regioni, tenuto conto delle risorse ad esse attribuite, di quelle stanziato nel bilancio regionale ed in quelli dei comuni, predispongono piani triennali.

I piani triennali, di cui al precedente comma, sono predisposti dalle regioni, a norma dei rispettivi statuti, sulla base delle proposte degli enti locali e sentite le formazioni teatrali operanti nel proprio territorio.

La proposta di piano triennale viene trasmessa alle Commissioni nazionale e regionale per la prosa, nonché sottoposta ad un'ampia consultazione delle forze culturali e sociali.

Trascorsi 90 giorni dalla trasmissione alle Commissioni di cui al comma precedente, il piano, corredato dagli eventuali pareri espressi e dalle osservazioni, nonché dai giudizi emersi, viene sottoposto, per la definitiva approvazione, al Consiglio regionale.

ART. 13.

Al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si provvede:

a) con le somme destinate annualmente nel bilancio dello Stato per il finanziamento delle attività teatrali;

b) con gli stanziamenti previsti nei bilanci regionali;

c) con gli stanziamenti previsti nei bilanci dei comuni.

Per il primo triennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma stanziata nel bilancio annuale dello Stato per il finanziamento delle attività teatrali non può essere inferiore a 40 miliardi. Di detta somma, non meno del 70 per cento dovrà essere ripartito fra le regioni secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 4.

Per i successivi trienni l'entità dello stanziamento minimo annuale sarà stabilita con legge della Repubblica entro il 31 luglio dell'ultimo anno del triennio.

ART. 14.

I comuni, che dispongono di regolamenti o statuti per la disciplina di attività teatrali o per il funzionamento di enti od altri organismi preposti alla produzione e all'esercizio teatrale, provvedono ad adeguare i loro regolamenti o statuti ai prin-

cipi e alle finalità della presente legge. Essi provvedono inoltre ad assicurare una informazione continua e dettagliata sui costi dell'insieme delle attività e delle singole produzioni, che devono essere improntate a criteri di rigorosa economia nella spesa per il conseguimento del pareggio dei bilanci.

ART. 15.

Ogni norma contraria o incompatibile con la presente legge è abrogata.

ART. 16.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1980 la somma di lire 40 miliardi.